



**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE NEI SETTORI DELLE RICERCHE
SCIENTIFICHE E DELL'INFORMAZIONE PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE
DELLA BIODIVERSITÀ NELL'AMBITO DI RETE NATURA 2000**

TRA

la **Regione del Veneto**, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da....., nato a il in qualità di.....il quale interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto.

E

il **Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali (TESAF)** dell'Università degli Studi di Padova, con sede legale in, n....., codice fiscale n., di seguito denominato anche “Università”, rappresentata dal legale rappresentante Prof., nato a, il ;

di seguito definite le “Parti”

PREMESSO CHE

- a) l'Università degli Studi di Padova, per una migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, promuove le attività di ricerca in collaborazione con soggetti esterni ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dello Statuto di Ateneo e, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, dello stesso Statuto, “può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali”;
- b) che tra le attività di ricerca di cui al punto precedente oggetto di contratti con enti terzi vi sono, ai sensi dell'articolo 2 del “Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati”, le “attività di interesse dell'Università finanziate e cofinanziate da enti esterni”;
- c) il Dipartimento TESAF dell'Università degli Studi di Padova favorisce forme di collaborazione con Enti pubblici e privati per quanto riguarda le attività di ricerca;
- d) che l'Università ha interesse a proseguire un programma triennale di attività di ricerca, descritto con lettera dell'8 aprile 2019, inerente alla:
 - organizzazione dei database necessari all'aggiornamento delle informazioni scientifiche relative ai siti Natura 2000;
 - sviluppo di modelli distributivi delle specie di interesse comunitario, coerenti con l'individuazione di ambiti di conservazione funzionali all'attuazione delle misure di conservazione;
 - revisione scientifica e determinazione di metodi di monitoraggio dello stato di attuazione delle misure di conservazione e delle priorità di conservazione;
- e) nell'ambito delle competenze affidate dallo Stato in materia di rete Natura 2000 la Regione intende proseguire le iniziative finalizzate a incrementare le conoscenze sulle specie e sugli habitat di interesse comunitario al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e individuare idonee misure di conservazione;
- f) con deliberazione n. 663 del 21 maggio 2019, la Giunta regionale ha approvato un primo accordo di collaborazione con l'Università nell'ambito del programma di ricerca di cui al punto d);
- g) che gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- h) l'Università e la Regione ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine del raggiungimento delle finalità degli obiettivi prefissati che richiedono un approccio di tipo



multidisciplinare per il quale le parti coinvolte sono ritenute indispensabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici prefissati;

- i) la collaborazione del presente Accordo sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo di collaborazione

Il presente Accordo disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti per lo svolgimento delle seguenti attività di interesse comune nei settori delle ricerche scientifiche e dell'informazione e per la gestione e conservazione della biodiversità nell'ambito di Rete Natura 2000.

1. definizione di un quadro pluriennale di monitoraggio e ricerca nella rete Natura 2000, consistente nello sviluppo, in base alle indicazioni del Ministero della Transizione Ecologica e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di una versione innovativa del piano di monitoraggio regionale di Natura 2000, integrando le necessità di rendicontazione ai sensi dell'articolo 17 della Direttiva Habitat e le conoscenze e le condizioni relative alle specie e ai tipi di habitat presenti nel Veneto;
2. definizione di criteri per la redazione delle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS), elaborati sulla base dell'esperienza di redazione del Prioritised Action Framework e delle misure di conservazione per le zone speciali di conservazione, con l'identificazione di quelli che dovranno essere prioritariamente seguiti, così da garantire la coerenza delle misure che verranno proposte con le indicazioni normative, le necessità di conservazione e, soprattutto, il quadro pluriennale di cui al punto precedente;
3. sperimentazione di modelli distributivi innovativi di alcune specie vegetali e animali, consistente nelle analisi geostatistiche della distribuzione delle specie, in relazione agli effetti di diverse attività umane sulla biodiversità, basate primariamente sui dati in possesso di enti ed istituzioni, in primis degli Enti Parco, e nella contestuale normalizzazione, secondo specifici standard, delle banche dati ritenute più utili nell'ambito del progetto Biostream;
4. sperimentazione di un modello semiautomatico per la rappresentazione cartografica del grado di idoneità ambientale e dei relativi ambiti di conservazione, con lo sviluppo di un modello semiautomatico, esportabile su piattaforma web, della distribuzione spaziale degli ambiti di conservazione per alcune specie di interesse comunitario. Il modello sarà utilizzato per valutare gli effetti, positivi e negativi, di diversi tipi di attività umane sulla biodiversità.

Art. 2 - Durata e copertura delle spese

La durata del presente Accordo di collaborazione decorre dal momento della sua sottoscrizione e termina il 30 settembre 2022, salvo eventuale e motivata richiesta di proroga. È escluso il rinnovo tacito. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, viene riconosciuto a favore dell'Università un importo complessivo pari ad euro 70.000,00 (settantamila/00) che sarà erogato in anticipazione a seguito della presentazione del piano delle attività che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla stipula del presente Accordo.

Poiché la predetta somma onnicomprensiva non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario questa è da ritenersi esclusa dall'applicazione IVA ai sensi degli artt. n. 4 e n. 5 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni.

Tale somma sarà utilizzata, a copertura dei costi necessari per l'esecuzione del presente Accordo, compresi tutti gli eventuali elementi di costo previsti dall'art. 4 del "Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati".



aedc21c2



Art. 3 – Impegni reciproci e responsabilità

Le Parti si impegnano a contribuire alla realizzazione di tutte le attività previste all'art. 1 del presente Accordo, mettendo a disposizione le proprie risorse umane, strumentali e infrastrutturali.

In particolare, l'Università si impegna a:

- predisporre il piano delle attività entro 15 giorni dalla stipula del presente Accordo;
- trasmettere alla Regione la relazione finale delle attività svolte, entro e non oltre il 30 settembre 2022;

la Regione si impegna a:

- contribuire alla predisposizione del piano delle attività e, fatte salve eventuali integrazioni e correzioni, approvarne tacitamente la versione definitiva entro 10 giorni dal suo ricevimento;
- collaborare attivamente all'attuazione del piano delle attività, mettendo a disposizione le banche dati regionali esistenti in materia di biodiversità;
- condividere informazioni e strategie gestionali anche in funzione delle indicazioni nazionali e comunitarie;
- approvare, fatte salve eventuali richieste di integrazioni, la relazione finale entro il 31 dicembre 2022.

Le Parti considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.

Nell'ambito delle attività di supporto alla ricerca, l'Università potrà avvalersi anche di personale esterno non strutturato attraverso la stipula di borse di studio, contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionale/professionale e co.co.co.

L'Università solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti all'assicurazione e alla gestione delle risorse umane impegnate nelle attività previste dal presente Accordo.

Le Parti designano quali Responsabili delle attività previste dal presente Accordo di collaborazione:

- per l'Università: il Prof.
- per la Regione: il Dott.

Art. 4 – Risultati e pubblicazioni

I risultati della ricerca saranno di proprietà di entrambe le Parti. La pubblicazione e la diffusione dei risultati da parte dell'Università dovranno recare l'indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato. Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili l'eventuale brevetto sarà oggetto di specifico accordo fra le parti, nel rispetto della normativa, anche universitaria, vigente in materia.

In tale circostanza le pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.

Art. 5 – Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti. Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata. L'Università s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.



Art. 6 – Recesso

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 10 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte. Vengono fatte salve in ogni caso da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dall'Università che dovranno essere comunque rimborsate qualora ritenute ammissibili. Il recesso della Regione non avrà effetto per la parte della somma già erogata ed utilizzata dall'Università per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'Accordo.

Art. 7 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse insorgere dalla interpretazione o applicazione del presente Accordo. Qualora non fosse possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, le Parti riconoscono competente, come unico ed esclusivo, il Foro di Venezia.

Art. 8 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art. 9 – Sottoscrizione, spese contrattuali e oneri fiscali

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le Parti danno atto che le somme previste dal presente Accordo si configurano quale ristoro delle spese per attività istituzionali per cui richiedono la registrazione del presente atto unicamente in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo si compone di n. 9 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto

.....

(firmato digitalmente)

Per l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali

.....

(firmato digitalmente)

